



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

Oggetto: assegnazione d'ufficio del domicilio digitale a imprese individuali e società – criteri operativi

IL CONSERVATORE

- Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;
- Visto l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- Visto l'art. 3-bis, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- Visti l'art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscriversi nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;
- Rilevato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;
- Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice



dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

- Visto l'art. 16, comma 6-bis, del DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore”;
- Ritenuto necessario, sebbene la norma sopra richiamata non preveda espressamente di comunicare l'avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, di effettuare la comunicazione ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nel rispetto dei principi che regolano il procedimento amministrativo;
- Visto l'art. 5, comma 2-bis, del DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “[...] previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni [...]” – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- Ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata A/R dei procedimenti in commento non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo per le imprese di dotarsi di un domicilio digitale, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere (costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione) e alla luce dell'art. 5, comma 2-bis, del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Valutato che la pubblicazione all'Albo camerale on-line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quarantacinque giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio;
- Preso atto che Unioncamere, con lettera del 23 maggio 2022 (nostro P.G. 20007/E), ha fornito indirizzi operativi in tema di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale e ha comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” (Infocamere s.c.p.a.) è adesso in grado di assegnare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16, comma, 6-bis, del DL 185/2008 e dall'art. 5, comma 2, del D.L. 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- Tenuto conto che InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;
- Verificato che tra le imprese prive di domicilio digitale vi sono imprese non più attive o potenzialmente non operative, con procedure concorsuali in corso o chiuse, per cui i soggetti obbligati non hanno mai chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;



- Precisato che l'Ufficio del Registro delle imprese effettua periodicamente operazioni di "pulizia" mediante la cancellazione d'ufficio, laddove gli strumenti normativi lo consentano, per imprese individuali, società di persone e per una limitata parte delle società di capitali;
- Osservato che per le imprese non più attive e potenzialmente cancellabili è necessaria un'attività istruttoria puntuale e approfondita;
- Ritenuto opportuno, per i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione, di avviare il procedimento nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza;
- Dato atto che il domicilio digitale erogato da InfoCamere s.c.p.a. è valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche ed è accessibile tramite identità digitale;
- Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";

DETERMINA

1. che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e la diffida sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo Siena nella sezione dell'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali e delle società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi;
2. che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo alla data di affissione all'Albo camerale on-line;
3. di stabilire che dal giorno successivo a quello in cui si perfeziona la conoscenza decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui gli imprenditori individuali, in esecuzione della diffida, e le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);
4. di avviare il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali, in fase di prima applicazione, solo nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza (escluse le potenzialmente cancellabili);
5. che il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'adozione di una determinazione del Conservatore, immediatamente esecutiva e da pubblicare all'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata del sito, con la quale è disposta



l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, nel caso in cui l'impresa, nel termine assegnato, non abbia provveduto a dichiarare al Registro delle imprese un valido domicilio digitale;

- b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale. In questo secondo caso non vi è necessità di dare comunicazione dell'archiviazione del procedimento all'impresa che ha provveduto spontaneamente;
6. che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali, oltre che mediante il sito camerale, è diffusa mediante altri canali al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società;
7. che i verbali di accertamento delle violazioni amministrative sono emessi contestualmente all'attribuzione del domicilio digitale e notificati, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio sia per la società quale obbligato in solido, sia ai trasgressori principali, in quanto rappresentazione virtuale del centro degli affari del trasgressore;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", Disposizioni generali, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Elena Monnecchi

IL CONSERVATORE

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)